



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 386 CSAT 25 del 05 aprile 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 05 aprile 2022
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 80/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente Avv. Manfredi Lanza

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. ATLETICO PICANELLO (CT) Avverso squalifica fino al 07.03.2027 del calciatore sig. Messina Santo.

Campionato Under 15 Girone "B" Gara: Atletico Picanello – Real Trinacria.

C.U. n. 43 del 11.03.2022 Delegazione Provinciale di Catania.

Con email del 16 marzo 2022 l'A.S.D. Atletico Picanello impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato sostenendo, in buona sintesi che il DDG avrebbe errato nell'individuare il calciatore Messina Santo quale autore del gesto violento dovendosi invece individuare nella persona del calciatore Puglisi Salvatore.

Il reclamo così come proposto è inammissibile sotto vari profili infatti: a) a pena di inammissibilità la società che intende impugnare una decisione del giudice territoriale deve, entro due giorni dalla pubblicazione del C.U. riportante la sanzione, depositare, a mezzo pec, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale "preannuncio di reclamo" con contestuale deposito del contributo di accesso alla giustizia e se trattasi, come del caso di società può chiedere l'addebito del contributo sul conto società; b) a pena di inammissibilità la reclamante entro il quinto giorno dalla pubblicazione del C.U. contenente la sanzione impugnata deve depositare presso la segreteria della CSAT i motivi di reclamo; c) a pena di inammissibilità il reclamo deve essere sottoscritto.

Ciò posto si evidenzia che la reclamante non ha inviato alcun preannuncio di reclamo entro il 14 marzo 2021 ma si è limitata ad inviare una semplice email in data 16.03.2022 e ciò ben oltre i cinque giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale senza peraltro apporvi alcuna sottoscrizione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€62,00), non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 85/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Salvatore Priola – relatore

Componente Avv. Manfredi Lanza

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. INVICTUS F.C. 2014 avverso squalifica fino al 10.04.2022 del tecnico Marchese Vincenzo.

Campionato Under 17 Regionali, Gir. "E", gara Team Sport Millennium –Invictus FC del 17/03/2022.

Comunicato Ufficiale 356 SGS 121 del 18/03/2022

Con pec del 21.03.2022, la sig.ra Nunzia Santonocito n.q. di Presidente pro-tempore della A.S.D. INVICTUS F.C. 2014 ha presentato preannuncio di reclamo avverso la decisione assunta dal GST a carico del proprio tecnico Marchese Vincenzo, cui è seguita pec del 22.03.2022 avente ad oggetto l'atto di reclamo.

In seguito all'udienza del 05 aprile 2022, si afferma quanto segue.

Preliminarmente ad ogni questione di merito, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il proposto reclamo è inammissibile per le ragioni che seguono:

In violazione dell'art.76 co.2 C.G.S., il preannuncio di reclamo risulta essere stato inviato presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale, in data 22.03.2022, ben oltre il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice sportivo Territoriale del 18.03.2022;

Ai sensi dell'art. 137 co.3 lett. b), il provvedimento disciplinare non poteva essere impugnato, trattandosi di squalifica nei confronti del tecnico inferiore ad un mese (fino al 10.04.2022) dalla gara giocata in data 17.03.2022.

L'acclarata inammissibilità del reclamo preclude qualsiasi esame del merito della questione.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 62,00.

Il relatore

Avv. Salvatore Priola

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 86/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente Avv. Manfredi Lanza – relatore

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. Calcarelli (PA), avverso la sanzione della perdita della gara per 0-3
Campionato Regionale di Prima Categoria, Geraci - Calcarelli del 6/03/2022
GST C.U. n. 355 del 18/03/2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Calcarelli (PA) impugna la decisione assunta dal GST il 18/03/2022 con la quale è stata alla stessa inflitta la sanzione della perdita della gara per 0-3, in relazione al match Geraci – Calcarelli disputatosi il 6/03/2022.

Il ricorrente si duole, espressamente, dell'«inadeguatezza palesata, sin da subito, dal direttore di gara nel condurre tal tipo di gara», il quale, a seguito di «una manata al petto» ricevuta dal sig. Sardina, capitano del Calcarelli, avrebbe decretato, «inspiegabilmente, e al di fuori di ogni ragionevole logica (...) la sospensione della gara (...) accompagnato da tutti i giocatori di entrambe le squadre, tranquilli e senza manifestare alcuna azione di intemperanza». Si evidenzia altresì, in specie, che il DDG « sui luoghi e sino al momento in cui ha ripreso il viaggio per ritornare a Catania (avvenuto dopo più di un'ora e mezza dal triplice fischio di sospensione) non ha mai palesato alcun malessere fisico né tantomeno ha richiesto l'intervento dei sanitari», i quali, peraltro, successivamente, «pur illogicamente riconoscendo gg. 1 di prognosi, non hanno effettuato alcun esame diagnostico e nemmeno hanno riscontrato alcuna lesione, graffio, rossore e quant'altro che potesse avvalorare la narrazione del fatto storico rappresentato agli stessi dal direttore di gara».

Si richiede quindi a questa Corte la riforma della decisione impugnata e la conseguenziale ripetizione della gara in esame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva quanto segue.

Preliminarmente, si evidenzia l'inammissibilità della richiesta del ricorrente di ordinare alle FF.OO. presente all'incontro del 6/03/2022 il deposito della relazione di servizio, ciò non rientrando tra le competenze di questa Corte.

Nel merito, dal referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, nonché dal relativo supplemento, emerge, *in primis*, che la condotta del Sardina è certamente definibile come violenta e che la stessa, senza dubbio, ha influito sul regolare svolgimento della partita in esame.

Egli, infatti, diversamente da quanto riferito dal ricorrente, al 35' del secondo tempo, dopo esser stato espulso per doppia ammonizione, avrebbe dapprima afferrato al collo l'arbitro, per poi colpirlo con un «violento schiaffo», provocandogli uno stato di totale confusione e di malessere generale che non gli permetteva di proseguire la gara, costringendolo a sospenderla definitivamente. A seguito di ciò, peraltro, al DDG, recatosi presso una apposita struttura sanitaria nei pressi della propria abitazione,

veniva consequenzialmente rilasciato referto medico con prognosi di giorni n. 1.

Ed infatti lo stesso Sardina, a seguito di tale episodio, veniva sanzionato da questa Corte, seppur con una lieve riduzione della sanzione allo stesso in precedenza applicata dal GST, con la squalifica fino al 31/05/2024, in applicazione dell'art. 35, co. 4 del C.G.S. F.I.G.C.

Dal referto di gara, emerge altresì che «al rientro negli spogliatoi a fine gara la stessa società A.S.D. Calcarelli si rifiutava di firmare il rapporto di fine gara».

Quanto finora messo in luce viene, peraltro, riportato anche nel Rapporto del Commissario di Campo. Alla luce di tali risultanze le doglianze sostenute dalla reclamante non possono trovare accoglimento, apparendo per contro sussistente un fatto che ha influito sul regolare svolgimento della gara ed ascrivibile, poiché scaturito da una condotta violenta attuata da un proprio tesserato, alla stessa A.S.D. Calcarelli, non rilevando quindi l'assenza di ulteriori comportamenti scorretti o aggressivi posti in essere da altri tesserati come riportato dal ricorrente nelle proprie motivazioni. Né, come d'altronde già evidenziato dal GST nella decisione di primo grado, a questa Corte è consentita una valutazione, nel merito, con riguardo alle condizioni sia fisiche che psicologiche dell'arbitro al momento dell'aggressione subita, nonché del successivo operato dei sanitari per come riportato dal referto medico allegato in atti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il ricorso e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00.

Il relatore
Avv. Manfredi Lanza

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 89/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente Avv. Avv. Manfredi Lanza

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (CT) Avverso decisione assegnazione gara perduta per 0 – 3, penalizzazione di punti 1 in classifica ed ammenda di € 103,00 quale prima rinuncia.

Campionato Under 17 Regionale Girone "E" Gara: Real Catania – Città di Acireale del 19.03.2022. C.U. n. 359/sgs 122 del 22.03.2022.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 24.03.2022 l'A.S.D. Città di Acireale, in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma disponendosi la ripetizione della gara, sostenendo in estrema sintesi che non vi erano le condizioni per potere disputare la gara per mancanza di igienicità degli spogliatoi il cui stato era violativo delle norme sanitarie emanate per il contenimento dello stato pandemico.

Ciò posto la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo è inammissibile perché non risulta essere stato notificato alla contro interessata.

L'acclarata inammissibilità preclude ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 62,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 90/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente Avv. Avv. Manfredi Lanza

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. REAL CATANIA (CT) Avverso decisione assegnazione gara perduta per 0 – 3, penalizzazione di punti 1 in classifica ed ammenda di € 103,00 quale prima rinuncia.

Campionato Under 17 Regionale Girone “E” Gara: Real Catania – Città di Acireale del 19.03.2022. C.U. n. 359/sgs 122 del 22.03.2022.

Con preannuncio di reclamo inviato a questa CSAT con pec del 24.03.2022 e successivo invio dei motivi con pec del 25.03.2022 l’A.S.D. Real Catania impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede che venga disposta la ripetizione della gara sostenendo in buona sintesi che così come accertato dal ddg il campo di gioco non era in condizioni ottimali così come non erano in condizioni ottimali le condizioni degli spogliatoi sia a causa della pioggia sia a causa di una precedente gara che era appena terminata per cui il predetto arbitro, sentita la proposta proveniente dal dirigente accompagnatore della società consorella “*decideva di rinviare la gara*”.

Preliminarmente ad ogni questione di merito si osserva che ai sensi dell’art.76 comma 2 del C.G.S. il reclamo deve essere preannunciato mediante deposito di apposita dichiarazione che deve essere inviata a mezzo pec e contestualmente notificata con lo stesso mezzo alla controparte; per il successivo comma 3 i motivi devono essere depositati, sempre a mezzo pec, entro cinque giorni dalla pubblicazione del C.U. e contestualmente notificati stesso mezzo alla controparte.

Ciò posto si evidenzia che la reclamante sebbene abbia depositato nei termini il preannuncio di reclamo non dà alcuna prova che lo stesso sia stato notificato alla consorella con la conseguenza che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile con conseguente preclusione di ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 62,00), non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 91/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Salvatore Priola – relatore

Componente Avv. Avv. Manfredi Lanza

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA (TP) avverso squalifica per tre gare effettive del calciatore Galuffo Pierluigi.

Campionato di Prima Categoria, Gir. “A”, gara A.S.D. Salemi Polisportiva– A.C.D. Custonaci del 19/03/2022.

Comunicato Ufficiale 358 del 22/03/2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e con invio motivi a mezzo pec del 24.03.2022, la A.S.D. Salemi Polisportiva, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e, pur ammettendo la gravità del fallo punibile con rosso diretto, chiede una rideterminazione della sanzione in termini più equi poiché non vi sarebbe nel comportamento del giocatore alcuna reazione d’aggressività, contegno irrispettoso o offensivo, né atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario e che il calciatore, durante la carriera aveva avuto soltanto una squalifica per doppia ammonizione.

In seguito all’udienza del 5 aprile 2022, si osserva quanto segue.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che all’8’ del 2° t. il sig. Galuffo Pierluigi è stato espulso per avere commesso un grave fallo di gioco con uso di forza eccessiva e rischio per l’incolumità fisica, consistito nell’aver caricato, da dietro, un calcio all’avversario colpendolo all’altezza della tibia con il collo del piede e disinteressandosi del pallone.

In ragione di quanto sopra la Corte Sportiva rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova

riscontro negli atti ufficiali di gara e ritiene di dovere rigettare il gravame, essendo stata applicata al calciatore la sanzione minima prevista dal comma 1 dell'art. 38 C.G.S.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame, e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00.

Il relatore
Avv. Salvatore Priola

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 94/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente Avv. Avv. Manfredi Lanza

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. ACI E GALATEA (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, punti uno di penalizzazione e le ammende di € 200,00 e 150,00.

Campionato 2^ Cat. Girone "E" Gara: Motta Calcio – Aci e Galatea del 26.03.2022.

C.U. n. 372 del 29.03.2022.

Con preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec presso la segreteria GST l'A.S.D. Aci e Galatea ha impugnato al decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata ed ha chiesto l'invio di copia degli atti ufficiali di gara.

La segreteria del giudice sportivo, erroneamente adita, alle ore 10:25:19 del 30.03.2022 trasmetteva a mezzo pec alla reclamante quanto dalla stessa richiesto e contestualmente inoltrava a questa Corte il predetto preannuncio di reclamo.

Quest'ultima depositava i motivi solo alle ore 13:29 del giorno 1 aprile 2022.

All'udienza odierna, avendone fatto richiesta, nessuno è comparso sebbene ritualmente convocato.

Nulla è pervenuto dalla consorella.

Ciò posto si osserva che la gara in questione rientra tra quelle per cui sono stati disposti i termini abbreviati giusto quanto previsto dal C.U. n.160/A della F.I.G.C. il quale ha stabilito che il termine entro cui deve essere depositato il ricorso (*rectius reclamo*) presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11,00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del **giorno stesso della ricezione dei documenti**.

Conseguentemente i motivi del ricorso dovevano, a pena di inammissibilità essere, depositati entro e non oltre le ore 24,00 del 30 marzo 2022 mentre come rilevato sopra i motivi sono stati depositati solo alle ore 13:29 del primo aprile per la qualcosa il reclamo va dichiarato inammissibile con conseguente preclusione di ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 05 aprile 2022

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA